

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2228

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ARMATO**

Presentata il 1° aprile 1965

Norme integrative della legge 28 maggio 1961, n. 458, sul trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e n. 153

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 28 maggio 1961, n. 458, si provvede a rendere giustizia ai ferrovieri esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e n. 153. Con tali provvedimenti si era, infatti, negato ai ferrovieri esonerati i benefici stabiliti dal regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, in materia di pensioni. La legge n. 548 ha ripristinato il diritto alla pensione in favore dei dipendenti colpiti dai provvedimenti emanati dal governo fascista, riconoscendo loro tale diritto qualora all'atto dell'esonero fossero valutabili dieci anni di servizio utile per la pensione, secondo quanto previsto anche dall'articolo 12 del regio decreto 22 aprile 1909, numero 229.

La legge summenzionata ha, senza dubbio, sanato una grave ingiustizia, ma non ha ristabilito il pieno diritto al godimento della pensione normale, previsto invece dal citato articolo 12. Tale norma prevede, infatti, che gli agenti esonerati dal servizio possano, su deliberazione del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, conservare il diritto alla continuazione dei versamenti dei contributi al Fondo pensioni. In questo caso, la liquidazione della pensione viene protratta fino a che essi abbiano raggiunto i limiti stabiliti dall'articolo 11, vale a dire età 60 anni e 30 anni di servizio.

La possibilità di continuazione del versamento dei contributi non hanno avuto gli esonerati dal servizio in virtù dei decreti n. 143 e n. 153 del 1923. Appare, quindi, ingiusto privare tali lavoratori del pieno godimento della pensione normale, quale essa si sarebbe maturata, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regio decreto del 1909 citato, se avessero avuto il riconoscimento del diritto di continuare il versamento dei contributi, secondo quanto previsto dal menzionato articolo 12.

La presente proposta di legge intende ripristinare a favore del personale esonerato nel 1923 in forza della legislazione fascista il diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione fino ai limiti di età e di servizio previsti per la pensione normale. A questo scopo, si provvede con il secondo comma dell'articolo 1 a regolare retroattivamente il conguaglio dei contributi e a prevedere il decorso della pensione dalla data di entrata in vigore della legge 28 maggio 1961, n. 458.

Alla spesa prevedibile per l'applicazione della presente proposta di legge si può agevolmente far fronte con i normali stanziamenti destinati al Fondo pensioni. I firmatari richiamano l'attenzione sull'ormai esiguo numero degli interessati ai benefici concessi dal presente provvedimento, per cui l'onere relativo dovrebbe risultare assai modesto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, i quali abbiano beneficiato delle disposizioni contenute nella legge 28 maggio 1961, n. 458, hanno diritto ad ottenere la pensione fino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio previsti per la pensione normale, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

A questo scopo, si considera come attribuita la facoltà di conservare il diritto alla continuazione del versamento dei contributi, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229. Per consentire la contabilizzazione del conguaglio dei versamenti arretrati dei contributi, dovuti fino al raggiungimento dei limiti stabiliti dall'articolo 12 di cui sopra, il beneficio di cui alla presente legge decorrerà dalla data di pubblicazione della legge 28 maggio 1961, numero 458.

ART. 2.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Fondo pensioni, di cui al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine previsto, dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al Fondo pensioni, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.